

***Allegato A alla delibera n. 165/2021 del 1° dicembre 2021***

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2023  
presentato da Infrastrutture Venete S.r.l., nonché relative all'elaborazione della  
proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi per l'orario di servizio 2021-2022  
e successivo.**

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR .....</b>	<b>4</b>
1.1 Valutazioni dell’Autorità .....	4
1.2 Indicazioni .....	4
1.3 Prescrizioni.....	5
<b>2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....</b>	<b>5</b>
2.1 Valutazioni dell’Autorità .....	5
2.2 Indicazioni.....	6
2.3 Prescrizioni.....	6
<b>3. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....</b>	<b>6</b>
3.1 Valutazioni dell’Autorità .....	6
3.2 Indicazioni.....	6
3.3 Prescrizioni.....	6
<b>4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR .....</b>	<b>6</b>
4.1 Valutazioni dell’Autorità .....	6
4.2 Indicazioni.....	7
4.3 Prescrizioni.....	7
<b>5. Servizi – Capitolo 5 del PIR.....</b>	<b>7</b>
5.1 Valutazioni dell’Autorità .....	7
5.2 Indicazioni.....	8
5.3 Prescrizioni.....	8
<b>6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR.....</b>	<b>9</b>
6.1 Valutazioni dell’Autorità .....	9
6.2 Indicazioni.....	9
6.3 Prescrizioni.....	9
<b>7. Allegati al PIR.....</b>	<b>10</b>
7.1 Valutazioni dell’Autorità .....	10
7.2 Indicazioni.....	10
7.3 Prescrizioni.....	11

## Premessa

Con nota del 29 settembre 2021, assunta agli atti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) al prot. 15051/2021, Infrastrutture Venete S.r.l. (di seguito IV) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2023 (di seguito PIR 2023), rendendo noto che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione.

Nel presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ed agli allegati di detta versione del PIR 2023.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell’ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza di PIR 2023;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (di seguito GI).**

**Le prescrizioni inserite in carattere blu si riferiscono all’aggiornamento straordinario del PIR 2022.**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2023. (Edizione dicembre 2021)**” e pubblicato entro l’11 dicembre 2021, prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2021-2022.

### Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IV:	Infrastrutture Venete S.r.l.;
OSS:	One Stop Shop (art. 12 del regolamento (UE) 2016/796);
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso (art.13 del d.lgs. 112/2015);
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
PR:	Performance Regime;
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

## 1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

### 1.1 Valutazioni dell’Autorità

Al fine di rendere chiare e trasparenti a tutti gli *stakeholders* le modifiche apportate durante gli aggiornamenti del PIR, si suggerisce di introdurre una tabella in forma riassuntiva delle modifiche intervenute (suddividendole in modifiche generali, nuovi inserimenti/eliminazioni e modifiche) con il riferimento del paragrafo oggetto della modifica.

Si richiede, inoltre, di curare con attenzione l’utilizzo in tutto il testo della denominazione e degli acronimi corretti ed aggiornati degli organismi citati (MIT ora MIMS) correggendo, inoltre, altri refusi presenti. Si suggerisce, altresì, di inserire nell’indice del documento l’elenco completo di tutti i capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, numerandoli, se non già effettuato. Per quanto riguarda il servizio di assistenza alle PMR, si suggerisce di uniformare in tutto il PIR, e nei relativi Allegati, l’utilizzo dell’acronimo PMR.

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3 “*Quadro giuridico*”, procedendo ad aggiornare e/o espungere i riferimenti normativi non più validi e ad introdurre quelli relativi a disposizioni normative vigenti, quali, in particolare, la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” e il regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che dal 7 giugno 2023 sostituirà l’attuale vigente regolamento (CE) 1371/2007.

Nel paragrafo 1.5 “*Valore legale*”, si ritiene opportuno modificare il titolo del paragrafo per renderlo più aderente a quanto nel medesimo riportato.

Si ritiene opportuno che nel paragrafo 1.10 “*Glossario dei termini*” sia introdotta la definizione del c.d. “*sportello unico*” *One Stop Shop* (OSS), di cui all’art. 12 del regolamento (UE) 2016/796.

### 1.2 Indicazioni

- 1.2.1** Si indica al GI di introdurre, a partire dal prossimo aggiornamento del PIR, una tabella riassuntiva in cui sono riportate sinteticamente le modifiche intervenute (suddividendole in modifiche generali, nuovi inserimenti/eliminazioni e modifiche) con il riferimento del paragrafo oggetto della modifica.
- 1.2.2** Si indica al GI, con riferimento ai contenuti del PIR e, laddove applicabile, degli Allegati, di
- assicurare, in generale, la corretta ed aggiornata titolazione dei diversi organismi citati, correggendo, inoltre, in tutto il testo, altri refusi presenti e inserendo le parti mancanti;
  - inserire nel sommario del documento l’elenco completo di tutti i capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, previa loro numerazione, se non è stato già effettuato;
  - uniformare l’utilizzo dell’acronimo PMR per indicare il servizio di assistenza alle Persone con disabilità e Mobilità Ridotta.
- 1.2.3** Si indica al GI di verificare, all’interno del paragrafo 1.3 “*Quadro giuridico*” del PIR, l’esistenza dei riferimenti a disposizioni normative e regolamentari in vigore e non citate, nonché il permanere della validità dei riferimenti ivi riportati, procedendo ad aggiornarli o espungerli laddove necessario. Inoltre, si dovrà procedere all’inclusione dei riferimenti alle seguenti fonti normative: (i) regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; (ii) legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova,*

**la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.**

- 1.2.4 Si indica al GI di modificare il titolo del paragrafo 1.5 “Valore legale” del PIR, rinominandolo “Status giuridico”.
- 1.2.5 Si indica al GI, nel paragrafo 1.10 “Glossario dei termini” del PIR, di introdurre la definizione del c.d. “sportello unico” One Stop Shop (OSS), di cui all’art. 12 del regolamento (UE) 2016/796.

### 1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

## 2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

### 2.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 2.3.2.3 “Obblighi comuni”, la Misura 5.2 della delibera dell’Autorità n. 28/2021 prevede l’obbligo del gestore del servizio di stazione, nel caso in cui il reclamo venga respinto dallo stesso in quanto afferente a profili di competenza di altri soggetti, di trasmettere tale reclamo, informandone contestualmente l’utente, al soggetto competente. Quest’ultimo è tenuto a fornire risposta all’utente con le modalità e le tempistiche specificatamente definite per la risposta al reclamo, indicate, per il gestore dei servizi, alla Misura 3.3, lettera d), e per il gestore di stazione, alla Misura 4.2, lettera b), della citata delibera. È quindi necessario integrare il paragrafo 2.3.2.3 del PIR, introducendo una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza, come previsto dalla citata Misura 5.2 della delibera dell’Autorità n. 28/2021.

Si ritiene anche necessario: (i) nel paragrafo 2.3.2.5 “Obblighi di IF”, richiamare, tra gli impegni, il dovere di ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità sulla base delle vigenti disposizioni normative; (ii) nei paragrafi 2.3.2.3 “Obblighi comuni”, 2.3.2.4 “Obblighi di GI” e 2.5.4.1 “Gestione della circolazione perturbata”, specificare che le modalità con le quali vengono forniti gli annunci in favore dell’utenza, erogati attraverso le periferiche audio e video presenti in stazione, sono conformi, oltre che alle disposizioni del regolamento (CE) 1371/2007 e della delibera dell’Autorità n. 106/2018, anche a quelle del regolamento (UE) 2021/782, almeno a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.

Al fine di migliorare il livello di servizio offerto ai viaggiatori, si ritiene opportuno che il GI valuti, in collaborazione con IF, la possibilità di fornire al pubblico ulteriori informazioni di natura commerciale come, per esempio, l’ubicazione della vettura adibita ai servizi alle PMR o l’ubicazione delle eventuali carrozze adibite al trasporto delle biciclette.

## 2.2 Indicazioni

- 2.2.1** Si dà indicazione al GI di valutare, in collaborazione con le IF, la possibilità di fornire al pubblico ulteriori informazioni di natura commerciale come, ad esempio, l'ubicazione della vettura adibita ai servizi PMR o l'ubicazione delle eventuali carrozze adibite al trasporto delle biciclette.

## 2.3 Prescrizioni

- 2.3.1** Si prescrive al GI di introdurre, nel paragrafo 2.3.2.3 "*Obblighi comuni*" del PIR, una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza, come previsto dalla Misura 5.2 della delibera ART n. 28/2021.

- 2.3.2** Si prescrive al GI di inserire:

- nel paragrafo 2.3.2.5 "*Obblighi di IF*" del PIR, il dovere di ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità, sulla base delle vigenti disposizioni normative;
- nei paragrafi 2.3.2.3 "*Obblighi comuni*", 2.3.2.4 "*Obblighi di GI*" e 2.5.4.1 "*Gestione della circolazione perturbata*" del PIR, che gli annunci all'utenza sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1371/2007, al regolamento (UE) 2021/782, almeno a partire dalla sua entrata in vigore, ed alla delibera ART n. 106/2018.

## 3. Caratteristiche dell'Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

### 3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

### 3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

### 3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

## 4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

### 4.1 Valutazioni dell'Autorità

Per quanto riguarda le richieste tardive di capacità, ai fini di una completa ottemperanza alla decisione delegata (UE) 2017/2075, con specifico riferimento al punto 6) dell'Annesso della citata decisione, nel paragrafo 4.2.2 "*Allocazione di tracce per l'orario successivo a quello in vigore*", è necessario specificare che "*Il gestore dell'infrastruttura può riprogrammare una traccia ferroviaria assegnata se la riprogrammazione è necessaria per conciliare al massimo tutte le richieste di tracce e se è approvata dal richiedente al quale era stata assegnata la traccia*". Pertanto, appare condivisibile trattare le richieste tardive successivamente a quelle pervenute entro la scadenza fissata nel PIR, ma si ritiene necessario prevedere che il GI possa apportare eventuali modifiche a queste tracce, se il richiedente interessato le approva, al fine di soddisfare una richiesta tardiva e perseguire quindi l'obiettivo di una ripartizione della capacità che consenta un utilizzo

efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del d.lgs. 112/2015.

## 4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 4.3 Prescrizioni

**4.3.1** Si prescrive al GI di integrare il capoverso relativo alle richieste tardive del paragrafo 4.2.2 *“Allocazione di tracce per l’orario successivo a quello in vigore”* del PIR, nel seguente modo: *“Il GI può riprogrammare una traccia ferroviaria assegnata se la riprogrammazione è necessaria per conciliare al massimo tutte le richieste di tracce e se è approvata dal richiedente al quale era stata assegnata la traccia”*.

# 5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

## 5.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.3.4 *“Tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità”*, è necessario che nell'elenco delle modalità con le quali il GI fornisce informazioni al pubblico nelle stazioni/fermate viaggiatori sia previsto anche l'utilizzo di adeguati sistemi informativi all'utenza (anche video), anche per eliminare la potenziale incongruenza con quanto riportato nel paragrafo 2.5.4.2 *“Gestione della circolazione perturbata in caso di emergenza neve/gelo”*, in cui è dichiarato che all'insorgere di un caso di anormalità rilevante il GI provvederà ad *“attivare tutti i canali necessari per la tempestiva ed efficace informazione alla clientela tramite annunci specifici erogati attraverso le periferiche audio e video presenti nelle stazioni e nelle fermate [...]”*.

Si precisa, inoltre, che in ottica di maggior chiarezza e trasparenza verso gli *stakeholders*, è necessario introdurre, sempre nel paragrafo 5.3.4, una specificazione relativa ai dettami normativi scaturenti in particolare dall'applicazione del regolamento (CE) 1371/2007 e del regolamento (UE) 2021/782, in relazione alle informazioni che le IF sono tenute a fornire ai passeggeri nel corso del viaggio. È opportuno, inoltre, evidenziare a tal proposito che il regolamento (UE) 2021/782 stabilisce all'art. 10, paragrafo 3, che i dati relativi agli arrivi e partenze dei treni devono essere diffusi in tempo reale, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo, dai GI alle IF, ai venditori di biglietti, ai *tour operator* e ai gestori di stazione.

Oltre a quanto segnalato, in analogia a quanto adottato come prassi dal GI nazionale, è necessario che nello stesso paragrafo siano indicate le informazioni da garantire al pubblico, in stazione e nelle fermate, in merito alla circolazione dei treni, esplicitando gli strumenti di comunicazione adottati (p. es.: tabelloni, quadri orario, display, etc.) nonché la tipologia, quali statiche e dinamiche in tempo reale.

Per quanto riguarda il paragrafo 5.5.3 *“Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta”*, al fine di rendere chiare e trasparenti le informazioni nei confronti degli *stakeholders*, è necessario che siano specificate nel testo la modalità e le tempistiche per richiedere il servizio di assistenza alle PMR nell'ambito delle stazioni/fermate gestite dal GI e non solo in quella gestita dal GI nazionale RFI (stazione di Venezia Mestre).

Si ritiene necessario, quantomeno con effetto dal 7 giugno 2023, introdurre nel medesimo paragrafo un richiamo alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 24 *“Condizioni alle quali è fornita l'assistenza”*, il quale (fatte salve le eventuali disposizioni nazionali

attuative ai sensi dell'art. 24 citato) prevede, alla lettera a), un termine per la richiesta di assistenza per PMR a 24h prima del viaggio, invece dell'attuale termine di 48h previsto dal regolamento (CE) 1371/2007.

Inoltre, sempre nel medesimo paragrafo, si segnala l'errata duplicazione nel testo dell'informazione in merito all'indennizzo agli utenti in caso di mancato ripristino dell'accessibilità dell'infrastruttura, che si rende opportuno correggere.

Infine, si rende necessario che il GI, come previsto dalla misura 6.2 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019, utilizzi il "Modello Comune" definito dall'associazione RNE per la descrizione dell'impianto di servizio di Piove di Sacco (Allegato 4).

## 5.2 Indicazioni

**5.2.1** Si indica al GI di rimuovere, nel paragrafo 5.5.3 "Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta" del PIR, la duplicazione del testo afferente agli indennizzi e alle informazioni agli utenti in caso di indisponibilità delle infrastrutture o dotazioni delle stazioni.

## 5.3 Prescrizioni

- 5.3.1** Si prescrive al GI, per quanto riguarda il paragrafo 5.3.4 "Tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità" del PIR, di:
- integrare l'elenco delle modalità con le quali il GI è tenuto a fornire informazioni al pubblico nelle stazioni/fermate viaggiatori, inserendo la modalità video;
  - precisare che il GI mette a disposizione delle IF, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi anche ai treni di altre IF, al fine di consentire a tutte le IF di fornire ai propri passeggeri nel corso del viaggio almeno le informazioni di cui all'Allegato II, parte II, del regolamento (CE) 1371/2007, secondo quanto chiarito al punto 3.1.1 degli Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che sostituirà il citato regolamento (CE) 1371/2007;
  - integrare lo stesso con la descrizione delle informazioni da garantire al pubblico, in stazione e nelle fermate, in merito alla circolazione dei treni, esplicitando gli strumenti di comunicazione adottati (p.es.: tabelloni, quadri orario, display, etc.), nonché la tipologia, quali statiche e dinamiche in tempo reale.
- 5.3.2** Si prescrive al GI, per quanto riguarda il paragrafo 5.5.3 "Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta" del PIR, di:
- integrare il testo esplicitando la descrizione dell'assistenza che il GI è tenuto a fornire alle PMR nell'ambito delle stazioni/fermate da questi gestite;
  - prevedere che, almeno a partire dal 7 giugno 2023, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 24, "Condizioni alle quali è fornita l'assistenza", fatte salve le eventuali disposizioni nazionali attuative, si applichi un termine per la richiesta di assistenza per PMR di 24h prima del viaggio, invece dell'attuale termine di 48h previsto dal regolamento (CE) 1371/2007.
- 5.3.3** Si prescrive al GI di utilizzare il "Modello Comune" definito dall'associazione RNE per la descrizione dell'impianto di servizio di Piove di Sacco (Allegato 4).



## 6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

### 6.1 Valutazioni dell’Autorità

Il GI non ha riportato nel PIR i valori relativi a canoni e tariffe riferite all’orario 2022-2023, i quali saranno definiti a valle della formulazione di una proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente.

Nelle more di tale formulazione ed approvazione della relativa proposta tariffaria, nel capitolo 6 “*Tariffe e performance regime*”, il GI dovrà introdurre una clausola in cui si specifichi che i canoni di accesso (PMdA) e le tariffe connesse alla fornitura dei servizi nell’ambito degli impianti gestiti dal GI medesimo, nonché quelle relative ai servizi erogati direttamente dal GI (extra-PMdA), come elencati al capitolo 5 “*Servizi*”, saranno definiti, nel corso del 2022, a seguito della formulazione della nuova proposta tariffaria.

Con riferimento ai canoni ed alle tariffe relative all’orario 2021-2022, contenuti in una proposta tariffaria trasmessa tardivamente dal GI e per la quale l’Autorità non ha conseguentemente ritenuto di procedere alla relativa verifica di conformità, si ritiene necessario che il GI adotti - con riferimento ai canoni di accesso (PMdA) (componenti A e B, quest’ultima riferita ai soli segmenti di mercato per cui vi sono previsioni di volumi di traffico per l’orario 2021-2022) e per le tariffe per l’utilizzo dei servizi (extra-PMdA) offerti direttamente dal GI medesimo, anche nell’ambito di impianti dallo stesso gestiti – i valori adottati dal GI nazionale RFI per il medesimo orario 2021-2022. Il GI dovrà quindi procedere a pubblicare, entro l’inizio dell’orario di servizio 2021-2022, un aggiornamento straordinario del PIR 2022 riportante i suddetti valori.

Con riferimento al paragrafo 6.4 “*Penali*” del PIR, al fine di facilitare gli *stakeholders* nella lettura del contenuto informativo e introdurre, nel limite del possibile, una standardizzazione nella visualizzazione delle informazioni nei PIR dei diversi GI, si suggerisce l’inserimento di una tabella riepilogativa delle varie penali a carico dell’IF, sulla falsa riga di quelle utilizzate dal GI nazionale e dagli altri GI di ferrovie regionali interconnesse.

Per quanto attiene al sistema di PR, si rende necessario integrare il capitolo con la descrizione del sistema medesimo resa agli Uffici con nota del Gestore del 30 settembre 2021, assunta al prot. 15136/2021, così come già precisato con nota dell’Autorità prot. 16166/2021, del 15 ottobre 2021, con cui sono state anche formulate alcune indicazioni relative alla modifica di alcuni degli elementi della suddetta proposta.

### 6.2 Indicazioni

**6.2.1** Si indica al GI di inserire, nel paragrafo 6.4 “*Penali*” del PIR, un’apposita tabella riepilogativa da redigersi sulla falsa riga di quelle utilizzate dal GI nazionale e dagli altri GI di ferrovie regionali interconnesse, riportante i valori delle penali a carico delle IF in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate.

### 6.3 Prescrizioni

**6.3.1** Per l’orario di servizio 2021-2022 si prescrive al GI, di adottare come valori: (i) dei canoni per il PMdA (componente A e componente B, quest’ultima modulata per i soli segmenti di mercato per cui vi sono previsioni di volumi di traffico per l’orario di servizio 2021-2022), nonché (ii) delle tariffe per i servizi extra PMdA forniti dal Gestore, anche nelle eventuali vesti di gestore di

**impianto di servizio, i corrispondenti valori assunti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale da RFI con riferimento allo stesso orario di servizio.**

- 6.3.2 Il GI provvede a pubblicare, entro l'avvio dell'orario di servizio 2021-2022, un aggiornamento straordinario del PIR 2022, in cui sono riportati i suddetti valori dei canoni e delle tariffe.**
- 6.3.3 Per l'orario di servizio 2022-2023, si prescrive al GI di riportare, nei paragrafi in cui sono esposti i canoni di accesso all'infrastruttura (PMdA) e le tariffe di tutti i servizi (extra-PMdA), forniti nell'ambito degli impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti sempre dal GI, la clausola che i medesimi saranno definiti, nel corso del 2022, a seguito della formulazione di una nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente.**
- 6.3.4 Si prescrive al GI di integrare la sezione del PIR relativa al PR con i contenuti della proposta formulata dal medesimo GI con nota assunta al prot. 15136/2021 del 30 settembre 2021, secondo quanto già comunicato con nota dell'Autorità prot. 16166/2021 del 15 ottobre 2021, che contiene anche indicazioni di modifica di alcuni elementi della suddetta proposta.**

## 7. Allegati al PIR

### 7.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene necessario che, all'atto della pubblicazione dell'edizione finale del PIR sul sito web aziendale, siano pubblicati - nella stessa pagina web - gli Allegati da 1 a 6 allo stesso PIR, al fine di renderli disponibili agli *stakeholders*, rammentando che l'Allegato 6 dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo 2022, riportando i valori degli indicatori di puntualità a consuntivo, riferiti all'orario 2021, e quelli obiettivo, riferiti all'orario 2023, come previsto nel paragrafo 2.3.2.4 del PIR.

Con riferimento all'Allegato 5 "*Località aperte al servizio passeggeri*", al fine di rendere chiare e trasparenti le informazioni nei confronti degli *stakeholders*, è necessario che il GI integri le tabelle inserendo una colonna specifica dove, per ogni località di servizio aperta al servizio viaggiatori, sia indicata quale STI relativa alle PMR sia eventualmente applicabile tra quelle rispettivamente stabilite dalla decisione della Commissione Europea 2008/164/CE e dal regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione Europea; detta colonna dovrà riportare la STI PMR applicabile o, nel caso in cui nessuna delle stazioni o fermate ricada nell'ambito di applicazione delle STI PMR, la dicitura "*Non applicabile*"; è infatti opportuno evidenziare come tale complemento di informazione sia fondamentale al fine di individuare successivamente i correlati obblighi del GI e delle IF nei confronti dei viaggiatori PMR, come definiti all'interno delle citate STI PMR (in particolare gli accordi tra GI e IF per garantire l'accessibilità delle PMR ai servizi ferroviari).

Il GI, a tal fine, dovrà quindi: (i) individuare, per ogni stazione e fermata aperta al servizio viaggiatori, l'eventuale appartenenza all'ambito di applicazione di una delle due suddette STI PMR, aggiornando opportunamente l'Allegato 5, (ii) definire un cronoprogramma per l'adozione di verbali di coordinamento tra GI e IF per l'assistenza alle PMR, come previsto nelle citate STI PMR applicabili.

### 7.2 Indicazioni

**Non è prevista alcuna indicazione.**

### 7.3 Prescrizioni

- 7.3.1** Si prescrive al GI di pubblicare, insieme alla versione finale del PIR 2023 e nella stessa sezione del sito Web istituzionale, gli Allegati al PIR medesimo dal n° 1 al n° 6, anche se non modificati rispetto a quelli del PIR 2022. Si rammenta che, entro il 31 marzo 2022, l'Allegato 6 "*Indicatori di qualità*", dovrà essere aggiornato riportando i valori degli indicatori di puntualità a consuntivo, riferiti all'orario 2021, e quelli obiettivo, riferiti all'orario 2023, come previsto nel paragrafo 2.3.2.4 del PIR.
- 7.3.2** Si prescrive al GI di trasmettere all'Autorità, entro e non oltre il 31 gennaio 2022:
- a) l'Allegato 5 "*Località aperte al servizio passeggeri*" aggiornato inserendo una colonna denominata "*STI PMR*" dove, per ogni impianto aperto al servizio viaggiatori gestito da IV, sia riportata l'eventuale appartenenza al campo di applicazione della STI PMR 2008 o, in alternativa, della STI PMR 2014 o, se del caso, la non appartenenza all'ambito di applicazione delle citate STI PMR<sup>1</sup>;
  - b) per le località rientranti nell'ambito di applicazione delle citate STI PMR, un cronoprogramma relativo alla definizione degli accordi tra GI e IF, prevedendone la conclusione entro il 10 giugno 2022.

---

<sup>1</sup> Il campo testuale nella tabella dovrà quindi contenere uno dei seguenti possibili valori: "*STI PMR 2008*", "*STI PMR 2014*", "*Non applicabile*".